



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 98 DEL 02/08/2023

OGGETTO: ORDINAZIONE DI INTERDIZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO AL FINE DI CONSENTIRE LO SPETTACOLO PIROTECNICO IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10/08/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA E DEMANIO

Viste la nota acclarata dagli uffici comunali in data 10/07/2023 al numero di prot. 10060 da parte da parte dell'Associazione Turistica Pro Loco di Campo nell'Elba con la quale si chiedeva le dovute autorizzazioni al fine di realizzare lo spettacolo pirotecnico in occasione del patrono di Seccheto del 10/07/2023 a cura della Soc. Pyroitaly snc;

Preso atto che l'evento di cui all'oggetto è organizzato dall'Associazione Pro Loco di Campo nell'Elba per conto dell'Amministrazione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 26/06/2023 avente ad oggetto "programma manifestazioni 2023 – spettacoli pirotecnici feste patronali del 7 agosto 2023 a Marina di Campo e del 10 agosto 2023 a Seccheto - atto di indirizzo";

Richiamata altresì l'autorizzazione demaniale n. 64 del 26/07/2023 avente ad oggetto "autorizzazione per l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio – diga foranea Porto di Marina di Campo e Spiaggia di Seccheto";

Considerato che in occasione dello svolgimento della celebrazione del patrono di Seccheto, "San Lorenzo", che si terrà il 10 agosto p.v, si rende necessario procedere con l'occupazione di porzione di suolo demaniale, come da planimetrie allegate, *nella frazione di Seccheto dalle ore 18:00 del giorno 10 agosto 2023 alle ore 08 del giorno 11 agosto 2023;*

Viste le planimetrie ubicative allegate, con individuate le aree interessate che verrà adeguatamente transennata e delimitata al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 112/98;

Vista la Legge Regionale 1/12/1998 n. 88;

Visto il D.P.C.M 31/12/2000 di trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Vista la circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario l'espletamento di formalità istruttorie;

Vista inoltre la circolare n. 99 del 15/05/2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art. 59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nella quale sono indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale può essere utilizzata purché sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;

Considerato che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il responsabile dell'area tecnica edilizia urbanistica e demanio;

ORDINA

1 **1. dalle ore 18:00 del giorno 10 agosto 2023 alle ore 08:00 del giorno 11 agosto 2023** l'interdizione della spiaggia di Seccheto, come da planimetria allegata, al fine di consentire lo spettacolo pirotecnico in programma per le ore 23:00, .

2. L'interdizione è riferita a tutti i soggetti non addetti all'organizzazione del l'evento;

3. Rimane esclusa dall'area interdetta la struttura commerciale denominata "La Baracchina" per l'area strettamente legata alla "zona bar";

2

3 ORDINA ALTRESI'

4 Alla Soc. Pyroitaly snc nella persona del suo legale rappresentante sig. Fiorini Mauro, e all'Associazione Pro Loco di Campo nell'Elba nella persona del suo legale rappresentante sig.ra Annamaria Segnini a rispettare le sottoelencate prescrizioni:

5 - Le aree che saranno occupate, dovranno essere appositamente delimitate, e dovrà essere esposta la presente ordinanza con la relativa planimetria;

6 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

7 - E' fatto obbligo liberare le suddette aree al termine del periodo di interdizione imposto dalla presente;

8

Salvo che il fatto non costituisca grave reato, i contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per eventuali danni conseguentemente provocati;

9 La presente Ordinanza è emanata unicamente ai fini degli interessi demaniali e non esonera il richiedente dal richiedere autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la fattispecie.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla delegazione di Spiaggia, alla Soc. Pyroitaly snc, all'Associazione Pro Loco di Marina di Campo ed all'Area Vigilanza di questo ente.

La presente sarà altresì pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell'Elba.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)